



PROCURA DELLA REPUBBLICA  
PRESSO IL TRIBUNALE DI GENOVA

**RICHIESTA DI INCIDENTE PROBATORIO**

IL P.M.

letti gli atti del procedimento penale n. 10468/2018  
nei confronti di

- 1) **BERGAMO Mario**  
*Rovigo, 12.6.1957*
- 2) **BERTI Paolo**  
*Milano, 17.11.1970*
- 3) **BRENCICH Antonio**  
*Milano, 17.8.1967*
- 4) **BUONACCORSO Salvatore**  
*Enna, 6.9.1954*
- 5) **CASTELLUCCI Giovanni**  
*Senigallia, 23.7.1959*
- 6) **CINELLI Vincenzo**  
*Roma, 13.2.1958*
- 7) **COLETTA Mauro**  
*Segni, 18.2.1956*
- 8) **DE ANGELIS Emanuele**  
*Viterbo, 4.11.1980*
- 9) **DI TADDEO Fulvio**  
*Cortino, 28.4.1957*
- 10) **DONFERRI MITELLI Michele**  
*Roma, 1.6.1963*

**11) FERRAZZA Roberto**

*Roma, 6.8.1954*

**12) GIACOBBI Massimiliano**

*Monza, 18.5.1973*

**13) MARIGLIANI Stefano**

*Anzio, 24.12.1969*

**14) MELIANI Massimo**

*Roma, 15.7.1979*

**15) RIGACCI Riccardo**

*Genova, 11.3.1962*

**16) SANTORO Bruno**

*Roma, 14.3.1968*

**17) SERVETTO Mario**

*Genova, 15.5.1942*

**18) SISCA Giuseppe**

*Acri, 27.4.1957*

**19) STRAZZULLO Paolo**

*Roma, 7.9.1973*

**20) TESTA Carmine**

*Avellino, 8.1.1962*

in ordine ai reati di cui agli artt.449-434, 449- 432, 589 bis comma 1, 590 bis comma 1, 589 commi 1, 2 e 3, 590 commi 1, 3 e 4 c.p., commessi in Genova in data 14.8.2018 con riferimento al crollo del viadotto autostradale Polcevera cd *Ponte Morandi*;

e nei confronti di

**AUTOSTRADe PER L'ITALIA spa**

*sede legale in Roma, via Bergamini 50  
partita IVA 02133681003*

in ordine all'illecito amministrativo di cui all'art.25 septies del Decreto legislativo 8 giugno 2001 n.231

rilevato che in data odierna sono stati iscritte nel registro di cui all'art.335 c.p.p. le persone fisiche e giuridiche sopra nominate;

rilevato che sono in corso di svolgimento, nell'area sottostante al viadotto crollato, le operazioni di rimozione dei detriti e che queste operazioni sono indispensabili ed urgenti per motivi di tutela dell'incolumità pubblica, in particolare per quanto attiene alla sicurezza idraulica del torrente Polcevera;

rilevato che le suddette operazioni si sono sinora svolte sotto la vigilanza e le direttive dei CT nominati dal PM ex art.359 c.p.p. ing.Renato BURATTI e prof.Pier Giorgio MALERBA, in modo da conservare e campionare, nel miglior modo possibile, le parti di manufatto potenzialmente utili ai fini della prova dei fatti per cui si procede e delle relative responsabilità;

rilevato che, sempre per ragioni di sicurezza e di incolumità pubblica, nonché per le pressanti esigenze di superare l'emergenza derivata dal crollo, è prossima la decisione, da parte del competente Commissariato straordinario, di avviare la demolizione delle due sezioni di viadotto sopravvissute al crollo, demolizione che dovrà avvenire con modalità tali da pregiudicare nella minor misura possibile l'acquisizione e la conservazione delle prove;

ritenuto che tali fatti comportino necessariamente una imminente e non evitabile modificazione delle cose e dei luoghi (sezioni del viadotto ancora in essere e detriti derivati dal crollo);

ritenuto che sia pertanto indispensabile procedere in contraddittorio alle attività che, potenzialmente rilevanti ai fini della prova, non sarebbero più possibili a seguito delle prossime inevitabili modificazioni;

che tali attività consistono:

- a) nella descrizione dello stato attuale dei luoghi e delle cose;
- b) nella descrizione e nell'accertamento delle condizioni di conservazione e manutenzione dei manufatti non crollati e delle parti del viadotto precipitate e non ancora rimosse;
- c) nell'individuare e concordare con le Autorità amministrative competenti le modalità della rimozione dei detriti, ai fini del campionamento e della conservazione delle parti utili ai fini della prova;
- d) nell'individuare e concordare con le Autorità amministrative competenti le modalità delle programmate demolizioni, sempre al fine di campionare e conservare le parti potenzialmente utili ai fini della prova.

rilevata l'ovvia rilevanza della suddetta prova ai fini della decisione dibattimentale;

ritenuto che ricorra il caso contemplato dall'art.392 comma 1 lett.f) c.p.p.;

**CHIEDE**

che il Giudice per le indagini preliminari in sede disponga procedersi, nelle forme dell'incidente probatorio, all'espletamento della perizia sopra indicata.

Con riserva di trasmettere la prova delle avvenute notifiche, ai sensi dell'art.393 comma 1 lett.b) c.p.p., alle persone nei confronti delle quali si procede per i fatti oggetto della prova e ai loro difensori.



Invita le persone sottoposte alle indagini a esercitare la facoltà di nominare uno o due difensori di fiducia, avvisandole che:

- se non nomineranno un difensore di fiducia, verranno assistite da un difensore di ufficio, nelle persone degli avvocati:
  - Francesca Palmero, con studio in Genova, salita S.Caterina 1/5 (tel. 010.581616) per BERGAMO, BERTI, CASTELLUCCI, DE ANGELIS, DI TADDEO, DONFERRI MITELLI, GIACOBBI, MARIGLIANI, MELIANI, RIGACCI, STRAZZULLO;
  - Paola Grazia Palumbo, con studio in Genova, piazza Oriani 3/4 (tel.010.653124) per BRENCICH, BUONACCORSO, CINELLI, COLETTA, FERRAZZA, SANTORO, SERVETTO, SISCA, TESTA
- anche dopo la nomina del difensore di ufficio, hanno facoltà di nominare, in qualsiasi momento, uno o due difensori di fiducia, nei modi e nelle forme previsti dall'art.96 c.p.p., che saranno loro spiegati dal difensore che avranno scelto;
- hanno l'obbligo di retribuire il difensore nominato di ufficio (in caso di insolvenza si procederà ad esecuzione forzata) ma, qualora si trovino nelle condizioni di reddito di cui all'art.76 del DPR 20 maggio 2002 n.115, hanno facoltà di presentare domanda per essere ammesse al patrocinio a spese dello Stato, e godere quindi gratuitamente dell'assistenza di un difensore di loro scelta;
- nel processo penale, l'assistenza di un avvocato difensore è obbligatoria e, nella loro veste di persone sottoposte alle indagini, la legge riconosce loro diritti e facoltà da esercitarsi personalmente o attraverso il difensore. In particolare, possono ottenere informazioni sulle iscrizioni a loro carico nel registro delle notizie di reato, presentarsi dinanzi a questa autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria per rendere dichiarazioni spontanee, avvalersi della facoltà di non rispondere ad alcuna domanda, presentare istanze, documenti e memorie ai fini della propria difesa, svolgere – tramite il difensore, investigatori autorizzati o consulenti – attività di indagine difensiva nei modi e nelle forme disciplinati dalla legge 7 dicembre 2000 n.397, presentare istanza di patteggiamento o di giudizio abbreviato o di oblazione o di messa alla prova, nei casi e nei modi previsti dalla legge.

Invita le persone sottoposte alle indagini a dichiarare dove vogliono ricevere la notifica degli atti del procedimento in corso nei loro confronti, e cioè presso l'abitazione, oppure nel luogo ove esercitano abitualmente l'attività lavorativa, oppure presso il loro

difensore di fiducia, oppure presso altra persona di loro fiducia (della quale dovranno indicare le generalità e l'indirizzo in Italia), oppure presso il difensore nominato di ufficio. In quest'ultimo caso, però, la loro dichiarazione avrà effetto solo se, contestualmente, il difensore manifesterà il suo consenso.

Avvisa le persone sottoposte alle indagini che:

- > se volessero, in seguito, modificare il luogo dove vogliono ricevere la notifica degli atti del procedimento, dovranno darne comunicazione alla Procura della Repubblica di Genova, in Genova, piazza Portoria 1, piano 9;
- > qualora rifiutino, o comunque omettano, di dichiarare dove vogliono ricevere la notifica degli atti del procedimento, oppure se le notificazioni nei luoghi indicati risultassero impossibili, gli atti del procedimento a loro carico saranno consegnati al difensore di fiducia o di ufficio, dal quale potranno ricevere tutte le informazioni necessarie sul procedimento in corso nei suoi confronti.

Le persone sottoposte alle indagini vengono, infine, informate che, qualora non comparissero dinanzi all'Autorità giudiziaria nelle date e nei luoghi indicati negli atti che saranno loro notificati, il procedimento potrà proseguire in loro assenza.

## INVITA

la società sopra nominata, ai sensi dell'art.57 del D.Lvo 8 giugno 2001 n.231, a dichiarare ovvero eleggere domicilio per le notificazioni, avvertendola che, per partecipare al procedimento, deve depositare la dichiarazione prevista dall'art.39 comma 2 del D.Lvo 8 giugno 2001 n.231, che deve contenere, a pena di inammissibilità: a) la denominazione dell'ente e le generalità del suo legale rappresentante; b) il nome ed il cognome del difensore e l'indicazione della procura; c) la sottoscrizione del difensore; d) la dichiarazione o l'elezione di domicilio.

Avverte altresì la società sopra nominata, che, ai sensi dell'art.39 comma 1 del D.Lvo 8 giugno 2001 n.231, essa non può partecipare al procedimento con il proprio rappresentante legale, qualora questi sia una delle persone sottoposte alle indagini nel procedimento da cui dipende l'illecito amministrativo e che, qualora non nominassero un difensore di fiducia, verranno assistite, ai sensi dell'art.40 del Decreto legislativo 8 giugno 2001 n.231, da un difensore di ufficio nella persona dell'avv.Davide Paltrinieri, con studio in Genova, via Maragliano 3/8 (telefono: 010 551111).

Genova, 6 settembre 2018

Il sostituto procuratore  
(Massimo Terrile)